

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Nella seduta del 23/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, vantandosi erede legittimario del padre defunto, contesta il comportamento dell'intermediario che avrebbe consentito l'illegittima emissione, prima dell'apertura della successione, di numerosi assegni per la somma complessiva di euro 102.000 da parte dell'amministratore di sostegno (Ads) del de cuius a valere sui rapporti bancari di quest'ultimo.

Il ricorrente chiede dunque la restituzione della somma di euro 34.000 che considera corrispondenti alla propria quota ereditaria (importo pari a 1/3 delle somme illegittimamente sottratte dall'Ads per euro 102.000).

Si precisa che il padre (T.G.) del ricorrente, morto in data 12.3.2016, lasciava, con testamento olografo, la totalità dei propri beni al coniuge nonché amministratore di sostegno (signora V.D.) lasciando pretermessi i figli (tra cui il ricorrente).

Ciò posto l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso per mancanza di legittimazione attiva del ricorrente. In particolare il ricorrente, a dire dell'intermediario, non avrebbe



impugnato il testamento olografo e quindi non rivestirebbe la qualità di erede.

DIRITTO

Questo Collegio ritiene che rivesta carattere assorbente rispetto alle numerose questioni sollevate dal ricorrente (*inter alia* la legittimità dell'emissione degli assegni da parte dell'Ads che, peraltro, pare a prima vista prestarsi a più di una censura, sulla scorta del contenuto del provvedimento di nomina dell'Ads e del concreto dispiegarsi dell'attività di quest'ultimo) la circostanza per cui il padre del ricorrente ha lasciato, con testamento olografo, la totalità dei propri beni al coniuge nonché amministratore di sostegno, pretermettendo i figli (tra cui il ricorrente).

Dall'analisi della scheda testamentaria, infatti, emerge che il *de cuius*, pur utilizzando il verbo atecnico "lasciare", ha inteso realizzare una istituzione di erede universale in favore del coniuge (così disponendo una *institutio ex re certa* ex art. 588 c.c.), escludendo dalla successione i figli, considerati già tacitati nei loro diritti successori in forza di disposizioni effettuate in vita. Se ne desume che il ricorrente, fino all'eventuale vittorioso esperimento dell'azione di riduzione avverso la disposizione testamentaria che lo ha completamente pretermesso – e previa *imputazione ex se* delle eventuali liberalità ricevute in vita – non vanta alcun diritto quale erede, secondo l'insegnamento costante della Cassazione (da ultimo v. Cass., 30 maggio 2014, n. 12221; Cass. 9 dicembre 1995, n. 12632). Peraltro, non può evidentemente trovare applicazione al caso di specie l'art. 735 c.c., invocato dal ricorrente al fine di desumerne la nullità della disposizione testamentaria, atteso che non v'è alcuno spazio per il fenomeno divisionale, in presenza di un solo erede istituito.

Mancando la qualità di erede in capo al ricorrente, se ne deve desumerne, allo stato attuale e in assenza di una vittoriosa impugnazione del testamento, il difetto di legittimazione attiva a far valere diritti asseritamente fondati sul titolo ereditario (e, segnatamente, diritti restitutori) nei confronti dell'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI